



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

**Il Presidente**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso R.G. n. 3478 del 2019, proposto da Valerio Salzano, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Antonio Zimbardi (cod. fisc.: ZMBNTN83T07E791C), dall'avv. Arianna Coppola (cod. fisc.: CPPRNN85M48H501C) e dall'avv. Emanuele Condò (cod. fisc.: CNDMNL82D06H501B), con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Roma, via Livorno, n. 6 e con domicilio digitale come da *PEC* da Registri di Giustizia;

***contro***

-Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro-tempore; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore; Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore; Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore; Ministero della Salute, in persona del Ministro pro-tempore; Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, in persona del Ministro pro-tempore; rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

-Ministero dell'Interno- Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona del Dirigente pro-tempore; Ministero dell'Interno- Direzione Centrale per gli Affari Generali, in persona del Dirigente pro-tempore, non costituiti in giudizio;

*nei confronti*

Cristian Gatta, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

- del Decreto n. 72 del 22/02/2019, notificato in data 14/03/2019, con cui il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla procedura di reclutamento avviata a seguito della Legge 30/12/2018 n. 145;

- del Verbale n. 15 del 15/02/2019, citato nel Decreto n. 72 del 22/02/2019 - e comunicato con nota prot. n. 9190 del 14/03/2019 a seguito d'istanza di accesso agli atti - con il quale la Commissione Medica nominata con il decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n. 16 del 21/01/2019 - così come risultante dal medesimo Decreto n. 72 -ha ritenuto non idoneo il ricorrente per *deficit di statura (157,5 cm)*, facendo applicazione del D.M. 11/03/2008 n. 78, art. 1, C. 1, e, conseguentemente, del D.P.C.M. 22/07/1987 n. 411, art. 3, C. 2;

- della Cartella Clinica afferente le visite che il ricorrente ha sostenuto in data 14-15/02/2019, inviata dal Ministero unitamente alla nota prot. n. 9190 del 14/03/2019, a seguito d'istanza di accesso agli atti;

- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse del ricorrente;

*ed ove occorra:*

- previa declaratoria d'illegittimità o annullamento o disapplicazione dell'art. 5, C. 3, del D.P.R. 17/12/2015 n. 207 ovvero, in subordine, previa declaratoria

d'illegittimità o annullamento o disapplicazione dell'art. 2, C. 1, lett. d) del D.M. n. 5140 del 06/11/2008, nella parte in cui richiede un limite d'altezza minimo di m. 1,65, e degli atti presupposti ivi compreso l'art. 3, C. 2, del D.P.C.M. 22/07/1987 n. 411, nonché dell'art. 1, C. 1, del D.M. 11/03/2008 n. 78.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza depositata in data 1.4.2019, con cui il ricorrente, dopo aver premesso che la notificazione nei confronti del controinteressato, signor Cristian Gatta, è risultata non essere andata a buon fine -nonostante sia stata eseguita all'indirizzo di residenza comunicato dal candidato all'Amministrazione e da questa reso noto al difensore di parte ricorrente con nota prot. n. 9190 del 14/03/2019, a seguito di accesso agli atti- chiede di poter essere autorizzato ad effettuare la notifica del presente ricorso, ai sensi dell'art. 41, comma 4°, cpa, nei confronti di tutti i candidati, inseriti nella graduatoria, del cui scorrimento si tratta in forza dell'autorizzazione alle assunzioni, prevista con Legge 30/12/2018 n. 145;

Ritenuto che, nella specie, risulta adeguatamente comprovato che il ricorrente abbia correttamente e tempestivamente effettuato la notifica ad almeno un controinteressato, ai sensi dell'art. 41, 2° comma, cpa, presso l'indirizzo reso dalla P.A. e che tale notifica non sia andata a buon fine per cause non imputabili alla parte ricorrente;

Ritenuto, pertanto, di poter autorizzare parte ricorrente- in via eccezionale e tenuto conto delle oggettive difficoltà nel rinnovare tempestivamente la notifica all'indirizzo esatto- ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a., mediante pubblicazione sul sito *web* del Ministero della Difesa della presente Ordinanza, del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto che, a tali incumbenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 20 (venti), decorrente dalla data della notificazione ovvero, se

anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo *PEC*, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente Ordinanza;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto che, in caso di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito *web* su *Internet* del Ministero della Difesa, permangono alcuni obblighi in capo all'Amministrazione, fra cui, quello:

-di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati;

-di fare in modo che sulla *home page* del sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati su menzionati;

-di rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco dei controinteressati;

Ritenuto che, comunque, anche in caso di eventuale concessione della proroga giustificata dei termini sopra indicati, alla data di scadenza del termine decadenziale per l'impugnativa *de qua*, ai sensi dell'art. 29 cpa ed all'art. 41, comma 2°, cpa, dovrà essere regolarmente avvenuta la pubblicazione sul sito web del Ministero della Difesa della presente Ordinanza, del ricorso introduttivo e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a, pena l'inammissibilità del presente ricorso;

P.Q.M.

autorizza il ricorrente, ai sensi dell'art. 41, 4° comma, cpa, a provvedere alla notifica del presente ricorso, nei sensi e nei termini indicati nella parte motiva della presente Ordinanza.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 20.5.2019, ore di rito.

Ordina alla Segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente Ordinanza.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8 D. Lgs. n. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma il giorno 2 aprile 2019.

**Il Presidente**  
**Concetta Anastasi**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.